



**La sicurezza di un impianto sportivo:
dalle autorizzazioni necessarie ai profili di responsabilità**

**Ruoli e profili di responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione
dell'attività sportiva**

24 maggio 2019

Avv. Lina Musumarra

studiolegalemusumarra@yahoo.it

1. PREMESSA



L'impianto sportivo si identifica nel luogo opportunamente conformato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori), secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto.

Sul piano della sicurezza strutturale l'esigenza di raccogliere in un unico testo un insieme di norme riguardanti la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi è stata recepita dal **D.M. 18 marzo 1996** e successive modifiche, il quale ha svolto una funzione di coordinamento della complessa disciplina in materia.

Devono altresì essere richiamate le *“Norme Coni per l'impiantistica sportiva”*, approvate con deliberazione C.N. n. 1379 del 25 giugno 2008, nonché la deliberazione C.N. n. 1476 del 30 ottobre 2012 (**“Principi Informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva”**)

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO



La circolare del Ministero dell'Interno n. 555/O.P./2192/2004/CNIMS del 10 settembre 2004, relativa alla gestione della sicurezza nell'ambito di manifestazioni calcistiche, ha fornito alcune utili precisazioni in ordine al *responsabile della sicurezza di un impianto sportivo individuato dalla legge nel titolare/gestore dell'impianto.*

Secondo il Ministero, *la dizione 'titolare' serve ad individuare tale responsabile nella figura del gestore (organizzatore) della manifestazione sportiva, e non in quella del proprietario e/o concessionario eventuale, benché spesso tali figure si sovrappongano in tutto o in parte. Infatti, il proprietario e/o il concessionario sono responsabili della 'esistenza' delle condizioni di sicurezza, mentre il titolare/gestore è responsabile del 'mantenimento' delle condizioni di sicurezza.*

3. SEGUE: GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il legislatore individua, pertanto, sotto il profilo delle responsabilità, i soggetti titolari dell'impianto sportivo, che si identificano con **l'ente pubblico/comune - nell'ipotesi, meno praticata, della gestione pubblica diretta dell'impianto - ovvero con la società sportiva utilizzatrice dell'impianto stesso (e quindi anche organizzatrice dell'evento) nell'ambito della forma più diffusa della gestione convenzionata** (sul punto si richiamano le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia di sport e tempo libero: tra queste, si segnalano L.R. Abruzzo n. 2/2018; L.R. Emilia-Romagna n. 8/2017; Regione Toscana n. 21/2015; Regione Veneto n. 8/2015; Regione Marche n. 5/2012 e il relativo regolamento di attuazione n. 4/2013).

In generale, gli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, rientrando nel **patrimonio indisponibile dell'ente pubblico territoriale**, *ex* art. 826, ultimo comma c.c., **sono destinati ad un pubblico servizio, in quanto finalizzati a soddisfare l'interesse dell'intera collettività alle discipline sportive** (cd. vincolo funzionale) (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sent. n. 3380/2016; sent. n. 698/2013 e sent. n. 2385/2013; TAR Lombardia, sent. n. 559/2013; TAR Lazio, sent. n. 2538/2011; Cass. sez. un., sent. n. 10013/01; art. 90, comma 24, L. n. 289/2002).

4. LE MODALITA' DI SCELTA DEL GESTORE DI UN IMPIANTO SPORTIVO

Tali beni possono essere pertanto trasferiti nella disponibilità dei privati mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.

In particolare, in ordine alle modalità di affidamento, alla luce della disciplina dettata dal **Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in vigore dal 19 aprile 2016)**, occorre distinguere tra impianti sportivi con rilevanza economica (la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) ed impianti sportivi privi di rilevanza economica (la cui gestione va assistita dall'ente pubblico proprietario).

Nel settore sportivo la redditività deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate (si richiama sul tema dei canoni che le associazioni sportive devono assolvere per la concessione di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi d'acqua, la sentenza del Consiglio di Stato n. 41103/2016 la quale ha confermato l'applicabilità del cd. canone ricognitorio - che prevede una riduzione del 90% - nei casi in cui l'attività connessa al bene demaniale non sia meramente mutualistica in favore degli associati ma abbia una ricaduta più ampia nel contesto sociale in cui opera (ad es. l'organizzazione di corsi di vela).

5. SEGUE: LE MODALITA' DI SCELTA DEL GESTORE DI UN IMPIANTO SPORTIVO

L'affidamento di un contratto per la gestione di un impianto sportivo pubblico deve avvenire sulla base di procedure che, innanzitutto, garantiscano la *par condicio* tra i potenziali concorrenti e, quindi, anche la trasparenza e la pubblicità (senza le quali non potrebbe esserci *par condicio*).

L'affidamento può avvenire mediante un contratto di appalto oppure mediante un contratto di concessione. Nel primo caso l'onere del servizio grava sostanzialmente sull'Amministrazione, mentre con il contratto di concessione l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa. Ed è questa la forma più diffusa nel **settore sportivo**.

La regola per l'affidamento della gestione di un impianto sportivo pubblico si trova negli artt. 164 ss. del D.lgs. n. 50/2016, ove si afferma che gli enti pubblici “*sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario*”, nel rispetto però dei “*principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità*” (art. 30 D.lgs. n. 50/2016).

6. SEGUE: LE MODALITA' DI SCELTA DEL GESTORE DI UN IMPIANTO SPORTIVO

Si richiama, in materia, la **delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC**, in risposta alla richiesta di parere del Comitato Regionale Piemonte della FISG.

Con tale provvedimento è stato evidenziato che il nuovo Codice ha dettato una specifica disciplina per le procedure di aggiudicazione di contratti di concessioni di servizi (artt. 3, co. 1, lett. vv) e 164, co. 2) applicabile, ove ricorrano i requisiti, agli impianti con rilevanza economica, mentre per quelli privi di rilevanza l'affidamento può avvenire secondo la disciplina in tema di appalti di servizi, poiché oggetto dello stesso è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo (art. 164, co. 3 e All. IX del Codice).

7. SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI

Il titolare/gestore dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale.

Secondo il **parere della Regione Veneto del 22 giugno 2010**, nella parte relativa agli obblighi prevenzionistici delle associazioni sportive dilettantistiche nell'uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione, sussiste *un obbligo generale di carattere civile e penale in capo all'associazione medesima di assicurare la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.*

In particolare, la Regione precisa che *le palestre o i locali dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione, di conseguenza l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore (il cd. regolamento d'uso) che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.*

8. SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI: IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO



Il contratto di concessione di servizi stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

Il contratto è improntato alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;**
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;**
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.**

9. SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario prende in consegna l'impianto sportivo, con l'obbligo di:

- a) custodire con la massima cura l'impianto, garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza anche per le ore di utilizzo dell'impianto non assegnato al concessionario;
- b) non porre in essere alcun atto (di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto sportivo;
- c) provvedere, a propria cura e spese, alla **manutenzione ordinaria** dell'impianto e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui sarà costituito ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi;
- d) **assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008** (di cui *infra*);
- e) pagamento del canone annuale.

10. SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI: SEGUE OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi (di riparazione, sostituzione di componenti o parti di componenti) comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto sportivo, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto.

In particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e manutenzione ordinaria programmata (si richiama, sul punto l'art. 3, co. 1, lett. a) del DPR n. 380/2001 – Testo Unico per l'edilizia, a tenore del quale per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che *riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*; per **manutenzione straordinaria** – secondo l'art. 3, co. 1, lett. b) – si intendono *le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso*).

11. SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI: SEGUE OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dell'impianto dovrà acquisire dal proprietario dello stesso (nella maggior parte dei casi, Comune o Provincia) la seguente documentazione:

- *piano di emergenza/evacuazione e relativa planimetria;
- *agibilità dell'impianto sportivo;
- *autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio (DPR n. 151/2011);
- *dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico-sanitario, idrico-antincendio, termico;
- *libretti d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- *registro dei controlli periodici; *eventuali altri permessi in relazione ad altri tipi di attività svolti all'interno della struttura sportiva quali bar, ristorazione, attività commerciali, ecc..

12. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE: LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALL'ART. 68 R.D. 773/1931 (TULPS)

Attraverso l'analisi dei Regolamenti comunali aventi ad oggetto la disciplina per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e manifestazioni temporanee in tutte le loro forme, emerge come l'obiettivo principale perseguito sia quello di favorire e garantire lo svolgimento di tali manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone ai fini dell'esercizio delle predette attività e del rilascio delle autorizzazioni previste, in particolare, dall'art. 68 del TULPS - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nella nozione di luogo aperto al pubblico vengono ricompresi gli impianti e i complessi sportivi in genere, compresi quelli annessi a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (cfr. DPR n. 151/2011, sopra richiamato).

13. SEGUE: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE: LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALL'ART. 68 R.D. 773/1931 (TULPS)

- 1) **ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA:** l'art. 68 TULPS richiede la segnalazione certificata di inizio attività per quelle manifestazioni sportive che si svolgono all'interno di impianti con capienza **fino a 200 persone** e quando l'attività stessa rivesta carattere imprenditoriale (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni, raccolta di fondi, presenza di sponsor privati, etc.). E' inoltre necessario che l'evento sia saltuario ed occasionale (**si deve concludere entro le ore 24 del giorno di inizio**).
- 2) **ATTIVITA' SOGGETTE A LICENZA:** l'art. 68 TULPS richiede invece il rilascio della licenza nel caso in cui la manifestazione sportiva non sia saltuaria ed occasionale, dovendo ricorrere, in ogni caso, la natura **imprenditoriale** dell'attività svolta (sul punto si richiama TAR Puglia, sentenza n. 4089/2006 a tenore della quale l'obbligo di richiedere idonea autorizzazione al Questore imposto dall'art. 68 TULPS “*non trova applicazione laddove manchi la configurazione imprenditoriale dell'attività*”).

13-BIS. SEGUE: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE: LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALL'ART. 68 R.D. 773/1931 (TULPS)

Dunque l'art. 68 TULPS tipizza due possibili regimi giuridici per l'organizzatore di una manifestazione sportiva la cui attività rivesta natura imprenditoriale, secondo i requisiti sopra richiamati:

- A) se l'evento sportivo ha carattere di **stabilità nel tempo** per essere realizzato deve necessariamente essere preceduto dal rilascio di un **titolo espresso e autorizzativo** che, preceduto da idonea istruttoria, sarà rilasciato dall'Amministrazione comunale competente;
- B) se, invece l'evento sportivo ha un carattere di **temporaneità ed eccezionalità** e allo stesso partecipano al massimo **200 persone**, l'organizzatore potrà ricorrere alla SCIA (art. 19 L. 241/1990), senza dover attendere l'esecuzione di eventuali verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Tale dichiarazione produce effetti immediati e sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta non sottoposti a valutazioni discrezionali. Occorre in ogni caso corredare la domanda delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, se richiesti per lo svolgimento di determinate attività) ed oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali ove si svolge l'evento sportivo).

14. SEGUE: SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI

Occorre sottolineare, per quanto concerne le fonti normative che disciplinano il settore in esame, come la revisione operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, nel riformare il titolo quinto della Costituzione, ha indicato, **nell'art. 117**, fra le materie di legislazione concorrente, quelle relative alla tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute; ordinamento sportivo. Al legislatore statale è attribuita in tal caso la formulazione dei principi cd. fondamentali, mentre alla normativa regionale la disciplina d'attuazione.

Conformemente all'art. 32 della Costituzione, il quale, in via generale, tutela la salute come diritto primario del singolo, l'art. 2087 cod. civ. dispone che *l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

15. SEGUE: SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI



Tale articolo, come affermato più volte dalla giurisprudenza, svolge una *funzione di chiusura del sistema antinfortunistico* in connessione con norme speciali (in particolare, D.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successivi interventi), le quali richiedono l'adozione di particolari cautele.

Con particolare riguardo all'attività sportiva, non sussiste solo l'obbligo di porre in essere un sistema di prevenzione adeguato alla complessità del luogo ed in rapporto al particolare grado di evoluzione tecnologica, ma anche di **aggiornarlo costantemente**, nel rispetto delle prescrizioni, anche di natura tecnica, emanate dal legislatore nel corso di questi anni con esplicito riferimento alla costruzione e alla gestione degli impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche).

16. SEGUE: SICUREZZA E BENESSERE DEGLI UTENTI



La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all'attività sportiva ivi praticata ed essere dotato di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di massima sicurezza.

17. LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

In materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dall'anzidetta normativa, *il datore di lavoro è costituito **garante** dell'incolumità psico-fisica del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato, o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile **il nesso causale** tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.*

Sul punto si richiama, con riferimento alla **omessa manutenzione** delle reti poste a protezione dei lavoratori e degli utenti di un campo da golf, Cass. pen., 31 gennaio 2014, n. 4961, a tenore della quale *le cautele antinfortunistiche si indirizzano anche verso gli estranei al rapporto di lavoro (nella fattispecie **gli utenti del campo da golf**).*

L'omessa manutenzione va ricondotta, quale colpa specifica, alla violazione degli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008 .

18. SEGUE: LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

La responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione *può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o opinabile* (cfr., tra le altre, Cass. pen. n. 123/2019; Cass. pen. n. 8570/2017; Cass. pen., n. 14010/2015; Cass., sez. lav., n. 46437/2014; Cass., sez. lav. n. 21647/2014; Cass. pen. n. 22247/2014; Cass., sez. lav., n. 2512/2013; Cass. pen. n. 9661/2012).

19. SEGUE: LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO



L'ampia ed estesa responsabilità del datore di lavoro delineata dall'art. 2087 cod. civ. non può però essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno ai lavoratori (o ai soggetti ad essi equiparati, tra i quali anche i **volontari** che operano nell'ambito sportivo).

Tale disposizione **non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, bensì una presunzione di colpa per *violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento*** (cfr., tra le altre, Cass. civ., ord. n. 5655/2016; Cass. civ., sez. lavoro, n. 8855/2013; Cass. civ., sez. lavoro, n. 2464/2011).

20. LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO: AMBITO DI APPLICABILITA' DEL D.LGS. n. 81/2008

Il legislatore, con il **D.lgs. n. 81/2008** (*“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*) – in vigore dal 15 maggio 2008 e oggetto di successive modifiche ad opera del D.lgs. n. 106/2009 e del D.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico contratti di lavoro, attuativo del cd. Jobs Act e in vigore dal 25 giugno 2015) - ha ridisegnato l'intera disciplina mediante il riordino e il coordinamento della stessa in un unico testo normativo, nel rispetto delle normative europee e delle convenzioni internazionali, nonché in conformità all'art. 117 Cost.. Si abroga, pertanto, il previgente D.lgs. n. 626/1994.

Il Testo Unico si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici - e dunque **anche l'impianto sportivo** costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l'atleta, dilettante o professionista, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all'interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.

21. SEGUE: DEFINIZIONE DI LAVORATORE E DATORE DI LAVORO

L'ambito di applicazione del Testo Unico ricomprende, pertanto, tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e i soggetti ad essi equiparati, compresi i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 81/2015; i prestatori di lavoro accessorio, secondo le modifiche introdotte dal predetto decreto*; i collaboratori coordinati e continuativi, di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 81/2017 – cd. Job Act Autonomi), sempre che la prestazione lavorativa di tutti i predetti soggetti si svolga nei luoghi di lavoro del committente (art. 3). A ciò si aggiungono i volontari, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 12-*bis* (di cui *infra*).

*Occorre però richiamare il D.L. n. 25/2017, convertito nella L. n. 49/2017, la quale ha previsto l'abrogazione dei *voucher* e dell'intera disciplina del lavoro accessorio.

In sostituzione dei *voucher*, l'art. 54-*bis* della L. n. 197/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, ha introdotto per le imprese e per i professionisti il contratto di prestazione occasionale, contratto fruibile anche dai sodalizi sportivo-dilettantistici, ma solo in quei contesti datoriali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinque. Solo a beneficio dell'attività svolta dagli *steward* delle società di calcio professionistiche, il comma 368 della legge di bilancio 2018 ha reintrodotta la possibilità di prestazioni occasionali fino a 5mila euro.

22. SEGUE: DEFINIZIONE DI LAVORATORE E DATORE DI LAVORO

Lavoratore è quindi *la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione* (art. 2, lett. a), mentre la definizione del datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell'impresa, derivando, invece, più in generale, dalla **responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative**, esercitando i poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b) (sul punto Cass. pen., n. 15206/2012).

Si ricorda, per quanto concerne la disciplina del contratto di apprendistato, che la stessa è stata oggetto di modifiche ad opera del D.lgs. n. 81/2015 attuativo del Jobs Act, rilevandosi, altresì, la possibilità di utilizzo di tale contratto nel mondo dello sport anche in relazione al personale in possesso di determinati titoli/qualifiche (ad es. tecnico, istruttore, allenatore), a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate, e che trovino un reale riscontro nelle esigenze organizzativo/produttive del datore di lavoro.

23. LAVORO E SPORT DILETTANTISTICO



Per quanto concerne, in particolare, l'applicazione del Testo Unico **allo sport dilettantistico**, prima dell'intervento di modifica dell'art. 3, con l'introduzione del comma 12-*bis*, era intervenuto il chiarimento del Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito del 1 settembre 2010 (consultabile sul sito www.lavoro.gov.it) nel quale si ribadiva che le prestazioni sportive svolte in forma dilettantistica non sono oggetto di una disciplina particolare o derogatoria rispetto alle prescrizioni contenute nel Testo Unico, atteso che le norme speciali introdotte in questo settore sportivo (in particolare, L. n. 398/1991 e art. 90 L. n. 289/2002) esplicano la propria validità esclusivamente in ambito fiscale e non lavoristico.

24. SEGUE: COLLABORATORI VOLONTARI DELLE ASD

Sul punto, come detto, è intervenuto il legislatore con la legge n. 98/2013, poi modificata dal D.lgs. n. 81/2015, prevedendo, nell'art. 3, comma 12-*bis*, del Testo Unico l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 (inerenti i lavoratori autonomi) nei confronti dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398/1991 e all'art. 90 della legge n. 289/2002, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del DPR n. 917/1986 (ovvero i **prestatori di attività sportiva dilettantistica, quali istruttori ed atleti, nonché i collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale**).

.

25. SEGUE: COLLABORATORI VOLONTARI DELLE ASD

In concreto, ciò significa che per tali soggetti **non si rendono applicabili** le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del Testo Unico, relativi agli obblighi di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il datore di lavoro (ovvero l'ASD/SSD) è tenuto comunque a fornire ai collaboratori volontari **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro,** nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie all'attività esercitata, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre i rischi di interferenze tra le attività del collaboratore e le eventuali altre che si dovessero svolgere all'interno della medesima organizzazione.

Inoltre, i volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria; b) partecipare ai corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 21, comma 2 Testo Unico).

26. SEGUE: COLLABORATORI VOLONTARI DELLE ASD

Sul punto si richiama il chiarimento fornito dal Ministero del lavoro con l'interpello n. 8/2014, a tenore del quale *in ogni caso restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.*

27. SEGUE: COLLABORATORI VOLONTARI DELLE ASD

Si tenga presente che **l'esonero dagli obblighi di redazione del DVR e del DUVRI**, nonché della nomina dell'RSPP e del medico competente **non si applica** qualora in favore del sodalizio sportivo operino collaboratori qualificabili come lavoratori subordinati.

Sotto tale profilo si richiama il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro in data 27 gennaio 2016 (interpello n. 6/2016, consultabile sul sito www.lavoro.gov.it), a tenore del quale esulano dall'applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 - con decorrenza dal 1 gennaio 2016 - non solo le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva .

28. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

In generale, costituiscono obblighi a carico del datore di lavoro, quale *organizzatore delle attività lavorative con poteri decisionali e di spesa*, le seguenti attività (art. 15 D.lgs. n. 81/2008):
valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione;
l'eliminazione e/o riduzione dei rischi; l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; il controllo sanitario;
l'informazione e la formazione (Cass. pen. n. 8257/2011); *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio; l'uso di segnali di avvertimento; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.*

Si ricorda che non costituiscono dispositivi di protezione individuale (DPI) *i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative* (art. 74 D.lgs. n. 81/2008).

29. SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



In materia sanitaria si rinvia alle modifiche apportate dalla legge n. 98/2013 al cd. Decreto Balduzzi (DM 24 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 169 del 20 luglio 2013), con la quale è stato soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività sportiva amatoriale.

In particolare, con il successivo DM 8 agosto 2014 (pubblicato in G.U. n. 243/2014), il Ministro della Salute ha adottato le Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, per le quali lo stesso Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la Nota esplicativa del 16 giugno 2015 (consultabile sul sito www.salute.gov.it).

30. SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Coni, con comunicazione del 10 giugno 2016, ha fornito le indicazioni per distinguere tra le diverse tipologie di tesseramento, **limitando l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico ai tesserati che svolgono attività sportive regolamentate**, ovvero tutte le persone fisiche tesserate in Italia che svolgono attività organizzate dal Coni, da società e associazioni sportive affiliate alle FSN, DSA e agli EPS, ad eccezione dei tesserati *che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico* (assenza o ridotto impegno cardiovascolare, elencando le specifiche discipline) e quelli che *non svolgono alcuna attività sportiva* (dichiarati all'atto del tesseramento *non praticanti*).

31. SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Quanto all'obbligo dell'utilizzo del **defibrillatore** semiautomatico o di altri dispositivi salvavita si rinvia all'art. 5 del Decreto Balduzzi, ove si prescrive che le società sportive dilettantistiche attuano tale disposizione entro 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto (scaduti il 20 gennaio 2016, ma successivamente prorogati con definitiva entrata in vigore **dal 1 luglio 2017**).

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle predette indicazioni. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Si ritiene inoltre necessario per le società sportive dotarsi del defibrillatore, unitamente alla presenza di personale adeguatamente formato al suo utilizzo, anche durante gli allenamenti.

32. SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Ministero della Salute, con nota esplicativa del 1 febbraio 2018 (Prot. n. 0001142), ha fornito i seguenti chiarimenti:

- a) obbligatorietà dell'attività di aggiornamento (*retraining*) ogni due anni per il personale formato all'utilizzo del defibrillatore;
- b) possibilità di presentare il certificato medico per lo svolgimento di un'attività sportiva agonistica, anche se di durata superiore ad un anno, in luogo di quello richiesto per l'attività sportiva non agonistica che si intende svolgere, ed il soggetto richiedente è tenuto ad accettarlo;
- c) raccomandazione ad effettuare in concreto la formazione al Primo soccorso sportivo, richiamata dal cd. Decreto Balduzzi, in quanto ogni sport ha rischi specifici che non sono solo quelli cardiovascolari, ma coinvolgono tutti gli apparati.

33. SEGUE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



Per quanto concerne la **valutazione dei rischi**, tale adempimento costituisce lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione adeguate alla specificità dell'attività lavorativa, nonché per individuare le verifiche periodiche e i continui adeguamenti.

Tale processo si esplicita nel *documento di valutazione dei rischi*, il quale, come previsto dagli artt. 28 e 29 del Testo Unico, deve avere *data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (...)*.

34. SEGUE: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI



Ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in esame in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi.

35. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Per quanto concerne la figura del *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, essa è definita, dall'art. 2, lett. f), quale *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

Tale servizio può essere svolto dallo stesso datore di lavoro (art. 34 del Testo Unico), organizzato con personale interno all'azienda (dirigente/preposto), oppure affidato a persone esterne (art. 31 del Testo Unico).

36. SEGUE: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, si tratta di *consulenti privi di un effettivo potere decisionale e di spesa*, operando come *ausiliari del datore di lavoro*, i quali, anche in assenza di una specifica previsione sanzionatoria nell'ambito della normativa di settore, possono essere ritenuti responsabili, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (cfr., tra le altre, Cass. pen. n. 11708/2019; Cass. pen., n. 5983/2015; Cass. pen., n. 22233/2014; Cass. pen. n. 11492/2013; Cass. pen., n. 46820/2014, a tenore della quale *gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti*; sul punto, anche Cass. pen. n. 30557/2016, per la quale l'RSPP è *l'anello di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro, per cui talune sue omissioni possono rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Il caso più eloquente si verifica allorché il RSPP manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche*).

37. DIRIGENTE E PREPOSTO

Il **dirigente** viene qualificato come l'*alter ego* dell'imprenditore, ovvero quel lavoratore che ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia, potere decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa (Cass. pen. n. 37738/2013).

La figura del **preposto** va invece riferita a quel lavoratore che ricopre un ruolo di preminenza rispetto agli altri lavoratori, in modo da poter impartire ordini e direttive ed esercitare un potere di controllo sugli stessi (Cass. pen. n. 9491/2013; Cass. pen. n. 3167/2010).

Entrambe le figure sono **destinatari dirette** delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale delega di funzioni conferita dal datore di lavoro (Cass. pen. n. 33630/2016).

38. LA DELEGA DI FUNZIONI

L'art. 16 del Testo unico, innovando rispetto al D.lgs. n. 626/1994, ammette la delega di funzioni con i seguenti limiti e condizioni:

deve risultare da *atto scritto recante data certa*;

il delegato deve possedere tutti i *requisiti di professionalità ed esperienza*;

il delegante deve attribuire al delegato tutti i *poteri di organizzazione, gestione e controllo*;

il delegante deve attribuire al delegato *l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate*;

la delega deve essere *accettata dal delegato per iscritto*.

Completa l'elenco degli elementi essenziali il disposto del comma 2, ove si richiede che venga data alla delega *tempestiva ed adeguata pubblicità*.

Secondo Cass. pen. n. 11442/2013, una delega di funzioni per la sicurezza richiede, per la sua validità, che il delegante specifichi non solo quanto richiesto all'articolo 16 del decreto legislativo 81/2008, ma anche i compiti anti-infortunistici attribuiti al delegato. In mancanza di ciò, nel documento sarebbe assente un elemento essenziale per valutare l'adeguatezza delle risorse date al delegato.

39. SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI

Secondo Cass., sez. un., sent. n. 38343/2014, *gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza che gravano sul datore di lavoro possono trasferirsi al delegato, a condizione che l'atto di delega, previsto dall'art. 16 del Testo Unico, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, e che tale atto sia espresso, effettivo e non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza con poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.*

Cass. pen., sent. n. 17426/2016, ha inoltre precisato che *se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria; né può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica.*

40. SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI



Il requisito dell'autonomia di spesa, di cui alla lett. d) dell'art. 16, quale attribuzione di un potere congruo di spesa al delegato, *costituisce una condicio sine qua non per l'efficacia della delega.*

In particolare, se il delegato accetta una delega che prevede un budget palesemente inadeguato allo svolgimento delle funzioni delegate, *oltre a non esonerare il delegante, ciò comporta una responsabilità del delegato per colpa per assunzione, gravando sul delegato l'obbligo di segnalare eventuali esigenze di intervento anche ove eccedano i limiti imposti alla sua autonomia di spesa.*

41. SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI

La delega di funzioni non esclude, in ogni caso, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (art. 16, co. 3) e quindi una persistente responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore (cfr., Cass. pen. n. 10702/2012, secondo la quale *la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni*; Cass. pen. n. 33521/2012; Cass. pen. n. 28779/2011, per la quale *il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità, allorché le carenze nella materia della sicurezza attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza*).

Non vi è dubbio che l'obbligo di vigilanza si intende *ex lege* assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del **modello di organizzazione e di gestione** (di cui *infra*), come prescritto dalla nuova formulazione dell'art. 16, comma 3 del Testo Unico.

42. SEGUE: ATTIVITÀ NON DELEGABILI (art. 17 D.lgs. n. 81/2008)

Quanto ai **limiti soggettivi**, la delega di norma viene conferita a colui che riveste una qualifica dirigenziale o assimilabile, con esclusione, pertanto, del lavoratore (in quanto verrebbero a coincidere sulla sua persona le qualità di destinatario degli obblighi di sicurezza e al tempo stesso di soggetto tutelato) e del preposto, a meno che quest'ultimo non venga fornito dei poteri decisionali e patrimoniali connessi all'obbligo di disposizione e di attuazione delle misure di sicurezza.

Non sono delegabili:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (art. 28, comma 2, lett. a), il cui testo novellato prevede che *la scelta dei criteri di redazione del documento sulla valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro, il quale vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

43. SUBDELEGA

Per quanto concerne l'ipotesi della subdelega, o anche detta 'delega a cascata', che si verifica allorquando il soggetto delegato deleghi a sua volta altra persona (di pari o inferiore qualifica) a svolgere le mansioni delegate, la stessa è stata espressamente disciplinata dal novellato art. 16, comma 3-*bis*, a tenore del quale *il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.*

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

44. ESERCIZIO DI FATTO DELLE FUNZIONI



L'art. 299 del D.lgs. n. 81/2008 prevede che, nel rispetto del cd. principio di effettività, **l'esercizio, anche solo *di fatto*, dei compiti in tema di sicurezza comporta l'attribuzione delle relative responsabilità, indipendentemente dalle mansioni in astratto affidate al soggetto.**

In altri termini, se qualcuno, pur senza averne la qualifica formale, svolge in concreto le funzioni tipiche del datore di lavoro (o del dirigente o del preposto), ciò è sufficiente perché gli vengano attribuite le relative responsabilità.

45. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. LGS. n. 231/2001)

L'art. 300 del Testo Unico, nel richiamare la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, tra le quali le ASD/SSD (prevista originariamente dal **D.lgs. n. 231/2001** ed estesa alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro dall'art. 9 della L. n. 123/2007), prevede che quando si è in presenza di reati di particolare gravità, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, oltre alla responsabilità penale del soggetto coinvolto, **è configurabile una responsabilità amministrativa (di natura pecuniaria e interdittiva)** dell'impresa considerata come *socialmente responsabile* nei confronti della collettività (Trib. Milano, sent. 22 marzo 2011).

In particolare, nel caso di **reati commessi da soggetti in posizione apicale** (la cd. dirigenza) è l'associazione sportiva a dover dimostrare di non essere responsabile e di essersi attenuta agli obblighi sanciti dalla legge; nel caso, invece, di reati commessi da soggetti dipendenti, l'onere della prova è a carico dell'Autorità giudiziaria, la quale deve dimostrare la **cd. colpa di organizzazione**, cioè l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che ha reso possibile la commissione del reato ovvero l'inefficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall'art. 30 del Testo Unico (sul punto, si rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro dell'11 luglio 2011 e allo studio pubblicato in data 30 ottobre 2012 dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti per gli enti non *profit*).

46. SEGUE: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE



In termini generali un modello, per essere giudicato idoneo dal giudice, deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- 1) **dinamicità**, ovvero essere potenzialmente mutevole per adeguarsi alle concrete necessità e all'attività dell'ente;
- 2) **adeguatezza**, ovvero deve adattarsi a quelle che sono le modifiche delle strutture di mercato o dell'attività stessa dell'ente, con le quali deve confrontarsi costantemente;
- 3) **specificità**, ovvero l'ente deve predisporre ed imporre standard comportamentali per i propri dirigenti e i dipendenti, nonché procedure di monitoraggio della loro effettiva applicazione.

L'adozione dei modelli organizzativi rimane interamente lasciata alla libera discrezione dei singoli enti (per la costruzione dei modelli organizzativi, si rinvia alle Linee Guida di Confindustria del 31 luglio 2014).

47. SEGUE: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Con la modifica apportata dal D.lgs. n. 106/2009 all'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008, come già richiamato, la norma (comma 3) prevede che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sull'effettiva e corretta attuazione della delega ***si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione*** del predetto modello di verifica e controllo di cui al quarto comma del citato art. 30.

In tal modo il legislatore ha voluto rendere meno ambigua la formulazione previgente, ma al contempo ha cercato di corrispondere alle richieste di definire in maniera certa una sorta di limite alla responsabilità del datore di lavoro, soprattutto nell'ambito delle organizzazioni d'impresa.

Nella sostanza il contenuto della modifica normativa si risolve pertanto nell'ulteriore possibilità di delegare proprio la funzione di controllo sul delegato, trasferendola in capo agli organi preposti alla verifica del modello di gestione (di norma l'Organo di Vigilanza).

Emerge, in ogni caso, anche **l'ambito residuale della responsabilità del datore di lavoro, il quale non può comunque disinteressarsi del concreto svolgimento delle funzioni delegate.** Infatti, per un verso, laddove il modello di controllo si rivelasse inidoneo ovvero risultasse attuato in maniera insufficiente, egli non sarebbe esonerato dall'obbligo di vigilanza, mentre per l'altro, qualora l'efficace funzionamento dei meccanismi di controllo dovesse evidenziare le eventuali mancanze del delegato, parimenti sul datore di lavoro tempestivamente informato graverebbe un onere di intervento per porre rimedio alla situazione, considerato che la novella consente esclusivamente di trasferire sul sistema di controllo l'obbligo di vigilanza, ma non quello di sopperire all'inefficienza del delegato.

48. PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI



Occorre preliminarmente richiamare la nozione di **rischio sportivo** - da intendere quale aumento del pericolo, ovvero quale maggiore probabilità del verificarsi di un evento - il quale può essere limitato attraverso l'adozione di idonee cautele.

Infatti, tale elemento varia nella sua intensità a seconda della tipologia di sport praticato, distinguendosi tra:

attività sportive in cui i rischi sono a carico dei partecipanti alla gara;

attività sportive che possano determinare **pericolo anche per il pubblico** che assiste alla manifestazione.

49. SEGUE: PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

Con il termine **organizzatore** ci si riferisce alla persona fisica, giuridica, associazione, comitato che promuove, con conseguente assunzione di responsabilità civile, penale ed amministrativa, l'incontro di uno o più atleti al fine di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, prescindendo dalla presenza o meno di spettatori. In particolare, tra le **incombenze** svolte da tale figura, rientrano: - la predisposizione di tutte quelle misure di protezione atte ad eliminare i rischi di danno nei confronti di atleti e spettatori; - il controllo delle attrezzature utilizzate nelle specifiche discipline sportive; - la verifica della idoneità dei luoghi in cui deve svolgersi la competizione sportiva; - la richiesta delle autorizzazioni e permessi necessari; - l'obbligo di comunicazione del regolamento di gioco all'autorità di pubblica sicurezza; - la verifica delle condizioni psico-fisiche dei gareggianti.

Sul punto si richiama Cass., 4 febbraio 2010, n. 4912, a tenore della quale ***compito primario del direttore di gara è quello di garantire i partecipanti alla gara dell'assenza di situazioni pericolose che ne possano mettere in pericolo l'incolumità, non potendo le sue funzioni limitarsi al semplice controllo del rispetto delle regole tecniche*** (cfr. art. 60 NOIF: *il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara*; sul punto si richiama anche Cass., sent. n. 4160/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 8/2019).

50. SEGUE: PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

Corte di Appello di Taranto, 25 luglio 2013, per la quale *nella materia dell'attività sportiva è inconferente il riferimento alla natura insidiosa o meno del pericolo provocato da particolari caratteristiche del campo di gioco predisposto dall'organizzatore.*

Quest'ultimo, secondo le regole della comune prudenza, deve eliminare l'ingombro presente tra il limite del fondo del campo e la recinzione essendo prevedibile e quindi evitabile l'intersecazione con l'azione di gara ed il conseguente danno per l'atleta.

51. CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Di norma gli eventi di danno riferiti alle regole tecniche di organizzazione vengono ricondotti alla disciplina giuridica della responsabilità fondata sulla colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il quale dispone che *qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

Si richiamano alcune tra le sentenze più significative.

Trib. Milano, 30 gennaio 2009: tra i vari obblighi dell'organizzatore sportivo, quale promotore dell'incontro, vi è essenzialmente quello di controllare l'idoneità dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione. Lo stesso è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando, oltre che le prescrizioni specifiche, anche le norme generali di prudenza. Parimenti responsabile è la federazione sportiva di riferimento, in quanto titolare dell'attività ispettiva e di controllo, la quale si esplica attraverso l'omologazione del campo di gioco.

52. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. 19 febbraio 2013, n. 4018, a tenore della quale, *considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore ex articolo 2043 del cc, con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo sulla pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.*

53. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. 31 luglio 2012, n. 13681: in caso di danni subiti da un giocatore in seguito all'urto contro una struttura visibile la cui rimozione non era stata richiesta **non sussiste la responsabilità della società sportiva che gestisce la struttura** in cui è ubicato un campo di calcetto, per fatto illecito di un suo dipendente addetto al campo e per avere omesso di vigilare sulle cose affidate in custodia.

Era emerso infatti che i pali posti al servizio del campo erano ben visibili ed era facilmente prevedibile l'urto contro gli stessi in caso di sconfinamento dal limite del campo.

Secondo la Corte, l'accettazione del rischio esclude il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, essendo il nocumento riconducibile alla condotta dello stesso danneggiato che accettava il rischio costituito dalla presenza di pali in posizione favorevole all'urto da parte dei giocatori in azione di gioco.

54. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass., 27 ottobre 2005, n. 20908: *in tema di responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un'attività agonistica non possono considerarsi partecipanti solo gli atleti in gara, ma anche tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.).*

In tal caso dei danni eventualmente sofferti da questi ultimi ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, non rispondono gli organizzatori, ove abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.

55. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass., ordinanza n. 27461/2018: *chi organizza una manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico, quale corrispettivo del biglietto di ingresso, non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di incolumità personale, in specie rispetto ai rischi più gravi di violenze, vandalismi e comunque eccessi. Donde l'obbligo di adottare misure idonee a prevenire tali rischi, a cominciare da adeguati controlli all'ingresso.*

In forza della convenzione tra l'ente proprietario ed il gestore dell'impianto quest'ultimo è titolare di una posizione di garanzia ex art. 40 c.p. (rapporto di causalità) e art. 2043 cod. civ., titolo per una eventuale responsabilità solidale.

56. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

In alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto applicabile nei confronti dell'organizzatore sportivo non solo l'art. 2043 cod. civ., ma anche **l'art. 2050 cod. civ.**, a mente del quale *chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*

Si rimette, in tal modo, al giudice la valutazione dei singoli casi, privilegiando le caratteristiche oggettive dell'attività svolta e la natura dei mezzi impiegati. Ciò ha indotto la giurisprudenza a parlare di *fattispecie aperta*, distinguendo tra attività pericolose tipiche, in quanto individuate da leggi o regolamenti, e atipiche, in quanto caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva.

Trib. Vicenza, 16 novembre 2016, per il quale *costituisce attività pericolosa l'attività del gestore di maneggio proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione qualora gli allievi sono principianti.*

57. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE



Trib. Modena, 20 aprile 2015, n. 733: *il titolare del maneggio risponde quale esercente attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. dei danni riportati dall'allievo principiante o inesperto.*

Negli stessi termini, **Trib. Prato, 12 dicembre 2011, n. 1438:** *l'attività di gestione del maneggio può essere considerata pericolosa e rientrare pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. quando siano coinvolti cavalieri principianti e/ o inesperti).*

58. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. 26 maggio 2015, n. 22037: *il responsabile di una società sportiva – che quindi gestisce impianti e attrezzature per le relative attività - è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del *neminem laedere* (art. 2043 cod. civ.), sia nella sua qualità di 'custode' delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, ex art. 2051 cod. civ., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad un'attività da qualificarsi pericolosa, ex art. 2050 cod. civ..*

Ne discende che l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente, costituisce violazione di un obbligo di garanzia gravante su tale soggetto.

59. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. 2 dicembre 2015, n. 47752: *posto che l'attività sportiva del gioco del calcio (benché non assimilabile alle discipline qualificabili come 'sport estremi') è comunque attività pericolosa, in ragione dei coesenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori dalla stessa derivanti, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell'impianto è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature (cfr., altresì, Cass. 26 maggio 2015, n. 22037).*

60. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. 5 luglio 2017, ord. n. 16509: *il gestore dell'impianto concesso in uso esclusivo all'organizzatore della gara (nella fattispecie gara sciistica) non ha alcun onere e potere di approntare le misure di sicurezza richieste dalla gara, per avere l'affidamento dell'impianto comportato il trasferimento all'affidatario del bene anche della responsabilità per danni derivati agli atleti e al personale di gara.*

In generale, secondo la Cassazione, *il gestore, in quanto concessionario di servizio pubblico, è tenuto ad interventi per la messa in sicurezza della pista modulati in base all'uso della stessa per lo svolgimento di attività sciistica da parte di un pubblico indifferenziato di utenti, non essendo ricompreso anche l'apprestamento delle particolari misure di sicurezza richieste dai regolamenti federali per lo svolgimento di attività agonistica.*

61. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. 17 gennaio 2008, n. 858: ha riconosciuto il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), ai sensi degli **artt. 2050 e 2051** cod. civ. (il quale, ultimo, disciplina la responsabilità extracontrattuale derivante dai danni prodotti da cose in custodia) a favore di un socio di una palestra, infortunatosi a causa di una *cyclette* difettosa.

In particolare, i giudici hanno rilevato che nella fattispecie sia stata correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., atteso che:

- il danno si è verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o nello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
- sussiste un potere fisico degli amministratori della società sportiva–palestra sull'attrezzo, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodirlo e mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.

Il custode avrebbe potuto liberarsi da tale responsabilità **dimostrando il caso fortuito**, cioè il fatto estraneo alla sua sfera di custodia, prova che non è stata invece fornita dai gestori della palestra.

62. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., 28 febbraio 2018, n. 9160: in tema di reati contro la persona, *il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo c.p., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connessi alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo* (nella fattispecie, è stato contestato al presidente di una società sportiva che gestisce il campo sportivo, ove si è verificato l'incidente, di non aver adeguatamente ripristinato il manto erboso, sul quale si era venuto a creare un avvallamento del terreno di gioco che, nell'occorrenza, era nascosto dalla presenza di una pozzanghera d'acqua; in corrispondenza di detto punto del terreno di gioco, in occasione di una partita di calcio a sette, scivolava il giocatore procurandosi delle lesioni).

Cass. pen., 29 agosto 2018, n. 39139, la quale ha riconosciuto la responsabilità del presidente di una asd che gestisce un impianto natatorio per *“aver adibito una sola persona all'assistenza dei bagnanti, senza adeguata divisa che la rendesse riconoscibile, senza adeguata formazione e senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio”*.

63. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Per la responsabilità ai sensi dell'**art. 2048 cod. civ.** (che disciplina la responsabilità del genitore/precettore nei confronti del minore) dell'associazione sportiva organizzatrice di un evento sportivo per l'infortunio occorso ad un atleta minorenni durante lo svolgimento di una competizione di canoa-polo, il **Tribunale di Firenze, sent. 23 gennaio 2018, n. 180**, ha statuito che *“non è sufficiente la mera circostanza di aver fatto svolgere agli atleti una gara sportiva, risultando necessario che il danno mostri di essere conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da un altro atleta, impegnato anch'esso nella gara, e che l'associazione sportiva, in relazione agli accadimenti del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni”*. Il Tribunale riconduce, nel caso di specie, l'infortunio al cd. rischio sportivo, inerente lo svolgimento della predetta disciplina sportiva, concludendo che il danno si è verificato per un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo dell'istruttore, idoneo ad integrare il caso fortuito.

64. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Alta Corte di Giustizia Sportiva – CONI, decisione n. 17 del 28 maggio 2014:

ogni società sportiva è ritenuta responsabile della gestione e della praticabilità dell'impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento di una gara, anche se di proprietà di terzi.

Tale responsabilità sussiste non solo nel caso in cui l'evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara (nella fattispecie, improvviso guasto all'impianto di illuminazione del campo comunale nell'ambito di un campionato dilettanti) sia stato determinato da una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, **ma anche a titolo di responsabilità oggettiva** e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell'evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società ospitante. Ciò trova la sua giustificazione nell'esigenza, ritenuta primaria dall'ordinamento sportivo, di garantire il corretto svolgimento della competizione sportiva.

Si deve, peraltro, ritenere, nel rispetto dei principi elaborati in tema di responsabilità oggettiva, che **un evento non possa ritenersi addebitabile ad un soggetto, neanche a titolo di responsabilità oggettiva, se vi è stata una interruzione nel nesso causale** che lega la condotta del soggetto all'evento ritenuto fonte di responsabilità (nella fattispecie, la società sportiva ospitante aveva acquisito la disponibilità occasionale del campo comunale, ma non aveva la disponibilità anche della cabina elettrica dell'impianto di illuminazione, che era gestito da una società terza, la quale non aveva alcun tipo di rapporto con la società sportiva).

65. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Di particolare rilevanza la sentenza del **Tribunale di Bolzano, n. 663 del 1 aprile 2016** (pubblicata in www.lawtech.jus.unitn, confermata dalla Corte di Appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano - con sentenza del 30 marzo 2017, n. 43 e dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 aprile 2018, n. 30927, nonché, solo con riferimento alla responsabilità dell'amministratore delegato, dalla Corte di Appello di Trento, in sede di rinvio, con sentenza del 14 dicembre 2018, n. 380) la quale - in relazione all'infortunio mortale subito il 1 marzo 2012 da un ragazzo di 14 anni, lungo la pista da slittino della Croda Rossa, in Alto Adige – ha dichiarato colpevoli del reato di omicidio colposo l'amministratore delegato (all'epoca dei fatti) della società gestrice della pista da slittino della Croda Rossa, il responsabile della sicurezza della pista, nonché il maestro di sci.

Il processo ha avuto una vasta eco mediatica, per aver coinvolto un gruppo di bambini, di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, condotti dal maestro di sci su una delle piste da slittino ritenute più pericolose dell'Alto Adige, a causa della morfologia del tracciato e dell'ampia lunghezza dello stesso, priva, nel tratto in cui il giovane minorenne ha perso la vita, delle necessarie misure di protezione.

66. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Il gestore della pista è stato imputato di avere provocato la morte del giovane per negligenza, imprudenza o imperizia e quindi per **colpa specifica**, consistita nella violazione dell'art. 3 della legge n. 363/2003 e della regola che il gestore di un'area attrezzata da slittino è tenuto alla messa in sicurezza e a proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste.

In particolare, il Tribunale ha affermato che *possono considerarsi affermati e consolidati i seguenti principi:*

- *il gestore non ha un obbligo generalizzato di proteggere con recinzioni tutte le piste;*
- *i pericoli esterni tipici sono a carico dello sciatore;*
- *vi è però un obbligo del gestore di recinzione nei punti insidiosi;*
- *vi è un obbligo di recinzione, da parte del gestore, in caso di pericolo di uscita, per situazione naturale o per predisposizione strutturale (battitura sino all'orlo e naturale declivio);*
- *insidia può essere considerata anche la levigatura della pista fino all'orlo, che elimini ogni irregolarità naturale, che possa trattenere il corpo dello sciatore.*

67. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Incombe, quindi, sul **gestore di impianti sciistici** *l'obbligo di recintare o comunque proteggere il bordo esterno della pista laddove, in considerazione della conformazione del tracciato, della battitura fino all'orlo e delle condizioni ambientali presenti, vi sia pericolo di uscita.*

Dell'omissione ascrivibile al gestore della pista rispondono entrambi gli imputati, il primo (l'amministratore delegato) *per non avere esercitato la dovuta vigilanza sull'attività del delegato e per non avere esercitato il relativo potere sostitutivo;* il secondo (il responsabile della sicurezza) *per non avere esercitato in modo idoneo i suoi compiti, per non avere preso le misure necessarie in tema di sicurezza, nei limiti delle competenze finanziarie a lui riconosciute, e per non avere segnalato alla società la necessità di intraprendere le doverose misure di protezione, che richiedessero una spesa eccedente il predetto limite.*

In particolare, la Corte di Appello di Trento ha evidenziato che *“pur in presenza di una valida delega per la sicurezza, l'amministratore delegato non poteva permettersi di ignorare la natura e il numero di incidenti che accadevano sulla pista da slittino, e, in particolare, avrebbe dovuto esercitare, con riunioni, richieste, interPELLI e interventi operativi atti ad eliminare i pericoli (segnatamente la chiusura della pista dopo il grave incidente occorso al minore C.C. appena dieci prima di quello in cui ha perso la vita R.C.) quella vigilanza 'alta' (che non significa stare in alto a guardare, come una vaga stella di Cronin) che gli compete per assicurare che il settore della sicurezza sulle piste fosse svolto dal delegato nella maniera dovuta e concreta”.*

68. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Per quanto concerne la posizione del **maestro di sci**, allo stesso è stato addebitato il fatto di aver provocato la morte del bambino, *nella qualità di maestro di sci affidatario del minore, per negligenza, imprudenza o imperizia e quindi per colpa generica, consistita nella violazione del dovere di protezione degli allievi a lui affidati, per aver condotto (...), pur trattandosi di principiante assoluto, in una pista da slittino che, per pendenza e raggio di curvatura, non era adatta a soggetto inesperto, nonché per la violazione della regola di prudenza, che avrebbe voluto il maestro precedere l'allievo nella discesa.*

69. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

La posizione dell'imputato deve essere valutata sia tenendo conto degli obblighi cui soggiace in generale un precettore o maestro, a cui un allievo viene affidato, sia tenendo conto degli obblighi specifici che incombono su un maestro di sci che insegni la pratica sciistica, posto che questo era il compito che egli era tenuto a svolgere.

*Nella fattispecie, **la posizione di garanzia derivava quindi innanzitutto dal contratto di insegnamento della pratica dello sci**, stipulato con la madre di (...), comprendente tutti gli obblighi di cui si parlerà in seguito e in ogni caso dal **'contatto sociale'** instaurato con il minore e perdurante per tutto il periodo dell'affidamento: il primo e il secondo fonti dell'obbligo di porre in essere tutte le necessarie cautele, suggerite dall'ordinaria prudenza, per garantire l'incolumità del minore.*

70. SEGUE: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Tra gli obblighi che incombono sul precettore in generale e sul maestro di sci in particolare, *ulteriori rispetto a quello di insegnamento, e che rappresentano una specificazione del dovere di protezione, di prudenza e di salvaguardia dell'incolumità del discente*, il Tribunale di Bolzano richiama quello **di vigilare gli allievi a lui affidati; di insegnare le tecniche per sciare in sicurezza; di impedire che gli allievi assumano rischi inutili, tenendo conto in particolare delle condizioni atmosferiche e dello stato di innevamento e di ogni ulteriore condizione ambientale; di seguire un numero di allievi che non sia così numeroso, da non permettergli di tenerli tutti sotto controllo; di verificare che nel gruppo vi sia una conoscenza tecnica omogenea, trasferendo eventualmente colui che dimostri capacità tecniche inferiori a quelle dei compagni in un'altra compagine a lui più congeniale; di portare gli alunni su una pista adeguata alle loro capacità; di verificare le condizioni della pista e informarsi su eventuali pericoli, come tratti ghiacciati o insidie: si tratta di condizioni imprevedibili per lo sciatore, ma che l'istruttore ben conosce lavorando tutto il giorno sulle piste; di verificare se l'attrezzatura utilizzata dai discenti sia adeguata, dovendo al limite escludere dall'attività coloro che non dispongono dell'attrezzatura idonea; di verificare se l'effettiva capacità tecnica dell'alunno corrisponda a quella dichiarata.**

Controlli più accurati devono poi essere effettuati nel caso in cui *il discente sia minore, dovendosi pretendere dal maestro di sci anche un controllo personale sull'attrezzatura del minore ed una corretta e completa informazione ai genitori sul tipo di lezione e sulle difficoltà del tracciato, affinché questi possano decidere consapevolmente se far praticare al minore il tipo di sport proposto dal maestro.*